



Per determinare la parte variabile dei miglioramenti stabiliti negli accordi sopra citati, non prescindendo essi degli stipendi, l'applicazione è stata stabilita su un presunto stipendio, ricavato dalla media delle provvigioni liquidate nel 1944.

Intanto è rimasto invariato il trattamento provvigionale, di modo che gli interessati hanno avuto, rispetto agli anni precedenti, il beneficio dei contributi di contingenza previsti dagli accordi Lauro e Barbareschi oltre le provvigioni.

Intervenuto l'accordo del 16 giugno 1946 con il quale esplicitamente si estendono ai produttori di 2° gruppo i miglioramenti stabiliti dall'accordo stesso, è sorta la urgente necessità di prefissare i compensi sotto forma di stipendio sui quali potere applicare i miglioramenti stessi.

Per determinare la parte fissa da ritenere come stipendio, si potrà tener presente la situazione al 1942, prendendo come base le cifre oscillabili da un minimo di L. 600. = al mese a un massimo di L. 1.500. =